



MM N. 576/2024

Convenzione per il servizio di polizia locale

Commissioni competente:

Commissione della Gestione
Commissione delle Petizioni

Sommario

1. Considerazioni	3
2. La convenzione attuale	3
3. La nuova convenzione proposta	5
4. Aspetti finanziari	6
5. Conclusioni	6
6. Dispositivo	7

1. Considerazioni

Prima dell'aggregazione il servizio di polizia locale nel comprensorio del Bellinzonese era strutturato con due corpi di Polizia: la Polizia comunale di Bellinzona (convenzionata con gli allora Comuni di Sementina, Monte Carasso, Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno, Claro e i Comuni di Arbedo-Castione e Lumino) e la Polizia comunale di Giubiasco (convenzionata con gli allora Comuni di Gudo, Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio e i Comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino). Le allora Convenzioni erano rimaste in essere fino al 31.12.2017.

Con l'avvenuta aggregazione e l'unificazione dei due corpi di polizia si era proceduto alla stipulazione di una nuova Convenzione tra la Città e i quattro Comuni che avevano deciso di non aggregarsi: Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino. Convenzioni che erano state adottate dai rispettivi Consigli comunali nell'autunno del 2017 per entrare in vigore il 1. gennaio 2018. Nel 2023 il Municipio di Bellinzona aveva deciso di inoltrare disdetta cautelare della Convenzione per il 31 dicembre 2024, per poterne ridiscutere i contenuti con i Comuni convenzionati, tenuto conto dei cambiamenti avvenuti nel frattempo. Discussioni conclusesi nelle scorse settimane, confluite nella proposta oggetto di questo messaggio.

2. La convenzione attuale

La convenzione che giungerà a scadenza alla fine del 2024 ricalca nella sostanza quelle già in essere prima dell'aggregazione, con l'obiettivo di offrire a tutta la regione un concetto di sicurezza performante e al passo con i tempi.

Con la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011, il Consiglio di Stato aveva inteso definire un nuovo approccio nelle relazioni fra i corpi di polizia nel Cantone con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e consolidando il coordinamento degli interventi in materia di sicurezza sul piano cantonale.

In tale ottica si è quindi proceduto nella direzione di un accresciuto coinvolgimento delle Polizie comunali per i compiti di sicurezza locale e di consulenza al cittadino, attività peraltro peculiari delle polizie locali, proponendo nuove competenze e meglio come indicato negli allegati del Regolamento (di applicazione della legge) del 27 giugno 2012 ai quali si rinvia per dettagli. Accantonata l'ipotesi di istituire un corpo unico di polizia a livello cantonale, si trattava di creare un modello cantonale ripartito in regioni, all'interno delle quali le attività di polizia locali fossero coordinate dal corpo di polizia comunale principale, responsabile dell'intera regione, rinunciando a corpi di polizia comunali non strutturati.

La LCPol definisce in particolare il quadro delle regioni (art. 7), l'obbligatorietà di tutti i Comuni quanto al finanziamento dei costi di sicurezza (art. 2) e l'esercizio delle competenze di polizia comunali nel senso di compiti e modalità con cui i Comuni esercitano le attribuzioni legate alla tutela della sicurezza (art. 3). Per legge i Comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite, direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto di un minimo di 5 agenti più un comandante, oppure indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un Comune che dispone di un corpo di polizia strutturato.

Con l'avvento della nuova Città di Bellinzona, il Consiglio di Stato aveva di conseguenza proceduto a modificare il Regolamento di applicazione della LCPol, stabilendo la nuova regione V, così composta:

- Regione V (Bellinzonese: Comune polo Bellinzona), Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino.

La regione V adempie quindi tutti i disposti della LCPol con un servizio di polizia comunale sulle 24h, con competenze che coprono l'ampio ventaglio di normative cantonali e comunali in cui sono enunciati compiti specifici dei Comuni in materia di sicurezza e di controlli di vario tipo.

A livello organizzativo la Convenzione in essere prevede che il servizio di polizia sia di fatto equivalente su tutto il comprensorio della Polizia comunale e l'istituzione di un gremio (la "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza"), composto dai capi dicastero Polizia della Città e dei quattro Comuni convenzionati, con il compito di monitorare l'implementazione degli accordi e di coordinare l'operato del corpo nei territori dei diversi Comuni.

Di fatto in questi anni la convenzione ha dato sostanzialmente buona prova di sé, grazie anche al regolare scambio di informazioni tra Comando Polcom e agenti di quartiere con i Comuni convenzionati (attraverso i rispettivi capi Dicastero, Segretari comunali e funzionari), che ha permesso di tenere in dovuta considerazione le peculiarità socioeconomiche e demografiche di ciascun territorio.

La Convenzione prevede poi per i Comuni convenzionati una tariffa per il servizio di polizia locale di CHF 120.- pro capite, soggetta al rincaro (nel 2024 la tariffa ammonta a CHF 124.10 pro capite), il doppio rispetto a quanto previsto dalle precedenti convenzioni, ma già allora considerata una tariffa ancora "politica". Nel messaggio del 2017 con il quale si sottoponeva ai Consigli comunali l'approvazione delle convenzioni si parlava di una forchetta di costo realistica tra i 150.- e i 170.- CHF pro capite.

3. La nuova convenzione proposta

La nuova Convenzione, oggetto del presente messaggio, tiene conto, come detto in apertura, dell'evoluzione del Corpo di polizia della Città in questi anni e dell'esperienza maturata per un adattamento organizzativo e soprattutto tariffale che non ne stravolge però i contenuti.

Attualmente il Corpo della Polizia comunale di Bellinzona presenta il seguente organico:

- 1 comandante
- 1 vicecomandante
- 4 responsabili Servizio (tra cui Comandante e vicecomandante): Servizio amministrativo, Servizio esterno, Servizi generali, Servizio stupefacenti, alcolismo e sicurezza sociale
- 1 sottufficiale superiore aiuto alla condotta (+1 rispetto alla situazione 2018)
- 5 gruppi operativi: 40 agenti 24h (+7)
- 3 agenti + 1 assistente Centrale Operativa (+4)
- 4 agenti Servizi Generali (+2)
- 3 agenti Servizio Stupefacenti, alcolismo e Sicurezza sociale
- 2.5 ausiliari (+1)
- 1 amministrativo Centrale Operativa
- 5.5 personale amministrativo (+1.5)

Il potenziamento progressivo avvenuto negli ultimi anni era previsto e rientra nel consolidamento e nell'adeguamento del Corpo alle esigenze in materia di sicurezza e prevenzione indicate dall'autorità cantonale. Si ritiene che – considerati la struttura socioeconomica e demografica del comprensorio e i relativi problemi di sicurezza riscontrati – questa struttura organizzativa, con eventuali aggiustamenti che si renderanno necessari, possa essere confermata anche negli anni a venire.

L'adeguamento della struttura si è rispecchiato nell'aumento del fabbisogno in termini finanziari. Considerate anche le attività svolte unicamente sul territorio della Città (segnaletica, sorveglianza/videosorveglianza, vuotatura parchimetri) il costo lordo attuale del servizio di polizia comunale ammonta a ca. 10,2 milioni di franchi all'anno, pari a un costo pro-capite lordo di fr. 181.- (contro i 163.- calcolati nel 2017). Tenuto conto solo delle attività svolte su tutto il comprensorio il costo lordo ammonta a ca. 8,5 milioni di franchi all'anno, pari a ca. fr. 150.- pro capite.

Oltre agli aspetti finanziari (vedi capitolo successivo) la nuova convenzione disciplina anche gli aspetti organizzativi del servizio offerto ai Comuni del comprensorio. Come già attualmente viene confermata la "Conferenza consultiva regionale della sicurezza", formata dai capidicastero polizia di Città e Comuni convenzionati. Scopo della Conferenza, che si riunisce almeno 4 volte all'anno è quello condividere e coordinare la politica della sicurezza. I contatti regolari con i Comuni convenzionati vengono tenuti dal Comando della Polizia comunale, rispettivamente dagli agenti di quartiere, attraverso i segretari comunali dei quattro Comuni. I segretari comunali sono i referenti operativi della Polizia comunale e informano il Comando su

problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza, concordando gli interventi e le attività repressive e preventive.

4. Aspetti finanziari

Come detto, il costo lordo del servizio di polizia su tutto il comprensorio della convenzione ammonta a ca. 150.- fr. pro capite (ritenuta una popolazione residente permanente, ultimo dato disponibile, di 56'617 abitanti complessivi, di cui 12'347 nei 4 Comuni convenzionati). Nel calcolo per stabilire la tariffa netta si sono poi presi in considerazione gli incassi per multe comminate sul territorio dei quattro Comuni negli ultimi anni. Si è così giunti a concordare una tariffa netta pro capite annua di fr. 139.- (contro i 125. - attuali). Gli incassi delle multe rimangono di pertinenza della Città.

Si è pure stabilito che il contributo pro-capite non è soggetto al rincaro per i primi 4 anni. Ogni 4 anni vi è, se del caso, la possibilità di rinegoziarlo (con preavviso di almeno 6 mesi) in base all'evoluzione dei costi. Le parti contraenti hanno poi la possibilità di inoltrare disdetta alla convenzione con 12 mesi di preavviso, ma la prima volta per il 1. gennaio 2029.

5. Conclusioni

La nuova convenzione per prestazioni di polizia locale con i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino, che viene sottoposta per approvazione al lodevole Consiglio comunale, ricalca nella sostanza quella attualmente in essere, ma viene adeguata in funzione del consolidamento del Corpo della Polizia comunale di Bellinzona avvenuto negli ultimi anni. La nuova tariffa netta proposta, condivisa con i Comuni convenzionati, tiene conto di questo sviluppo.

6. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente Messaggio e fatto riferimento agli atti citati, si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

- a. È approvata la Convenzione per prestazioni di polizia locale con il Comune di Bellinzona.**
- b. L'addebito avverrà sul conto 110.3612.102**
- c. Il Municipio è incaricato del seguito.**

Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli



Il segretario
Giuseppe Allegri

Allegato:

01. Proposta di Convenzione per prestazioni di polizia locale

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

la Città di Bellinzona, rappresentata dal proprio Municipio

e

i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino (in seguito Comuni convenzionati)
rappresentati dai propri Municipi

BASI LEGALI

Richiamate:

- la Legge organica comunale (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC)
- la Legge sulla polizia (LPol) e il relativo Regolamento di applicazione (RLPol)
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e il relativo Regolamento di applicazione (RLACS)
- tutte le deleghe di competenze cantonali alla Polizia comunale di Bellinzona
- ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC.
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193 lett. a LOC).
- La convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino entrata in vigore il 1. gennaio 2018 giunge a scadenza il 31.12.2024.

SI CONVIENE

I Oggetto e scopo

1. La Polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino e, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

2. In particolare, la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.
3. Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, tenuto conto delle specifiche peculiarità socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive dei Comuni convenzionati.
2. Rimangono riservate ai Municipi dei Comuni convenzionati la responsabilità territoriale, come l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai rispettivi Regolamenti e Ordinanze comunali.
3. Il Comando della Polcom è autorizzato ad adottare tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare Sindaco e/o capodicastero responsabile della polizia del Comune convenzionato interessato.
4. Per permettere una politica di sicurezza condivisa e coordinata e per garantire il reciproco scambio di informazioni viene istituita la "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza", formata dai capodicastero polizia della Città e dei Comuni convenzionati. La Conferenza è presieduta dal capodicastero polizia della Città, accompagnato dal Comandante della Polcom e se del caso da altri funzionari della Polcom. La Conferenza si riunisce di norma 4 volte all'anno. I Comuni convenzionati possono richiedere la convocazione in caso di esigenze particolari.
5. Il Comando di Polcom rispettivamente gli agenti di quartiere si impegnano a informare regolarmente i Comuni convenzionati, attraverso i rispettivi Segretari comunali, circa l'attività svolta sul territorio e/o in relazione a problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia. I Segretari comunali dei Comuni convenzionati sono i referenti operativi di Polcom e sono tenuti ad informare Polcom su problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza.
6. L'eventuale messa a disposizione di Polcom di personale comunale dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il Municipio del Comune interessato.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia i Comuni convenzionati si impegnano a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite (base: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente).
2. Il contributo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato a CHF 139.- per il primo quadriennio (2025-2028). Di seguito, la prima volta nel 2029, potrà essere adeguato per periodi quadriennali. L'adeguamento deve essere notificato entro il 31 marzo dell'anno precedente, in base all'evoluzione effettiva dei costi (escluse le prestazioni a favore della sola Città di Bellinzona o di altre parti contraenti).
3. Il versamento avviene in due rate uguali, la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Allegato 01

4. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla Polcom su tutto il territorio oggetto della convenzione sono di pertinenza della Città di Bellinzona.
5. Il contributo pro-capite non è soggetto al rincaro nei primi 4 anni di validità della Convenzione.
6. In caso di decisioni dell'autorità superiore, indipendenti dalla volontà della Città di Bellinzona, il contributo finanziario può essere adeguato in qualsiasi momento, previa informazione dei Comuni convenzionati.

IV Particolarità

1. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
2. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B) la Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo i Comuni convenzionati e raccoglie eventuali osservazioni.
3. La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente Convenzione per prestazioni di polizia locale e altri eventuali accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.
4. La Città di Bellinzona si impegna a fornire ai Comuni convenzionati i dati di preventivo (entro il 30 settembre di ogni anno) e di consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno) relativi all'attività della Polizia comunale (scorporati in attività a beneficio dell'intero comprensorio di competenza e a beneficio della sola Città).

V Durata e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, ha durata a tempo indeterminato ed entra in vigore il 1. gennaio 2025.
2. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi.

In fede.

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il Sindaco

Luigi De Carli

Il Segretario

Giuseppe Allegri

Allegato 01

PER IL MUNICIPIO DI CADENAZZO

Il Sindaco	Il Segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

PER IL MUNICIPIO DI LUMINO

Il Sindaco	Il Segretario
Enea Monticelli	Floriano Righetti

PER IL MUNICIPIO DI SANT'ANTONINO

Il Sindaco	Il Segretario
Simona Zinniker	Davide Vassalli

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Lumino nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione nella seduta del
Ratificata dal Consiglio di Stato il